

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2616

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARIANNA RICCIARDI, CARMINA, CAROTENUTO, CHERCHI, FEDE,
FERRARA, MORFINO, QUARTINI, SCERRA**

Istituzione dell'Autorità indipendente per l'efficienza del Servizio sanitario nazionale mediante trasformazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

Presentata il 22 settembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è volta alla trasformazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in un'autorità amministrativa indipendente, con la seguente denominazione: « Autorità indipendente per l'efficienza del Servizio sanitario nazionale ». L'obiettivo è quello di rafforzare il ruolo istituzionale di garanzia, valutazione e monitoraggio dell'attuale AGENAS, collocandola in una posizione di terzietà rispetto al Ministero della salute e alle regioni, in coerenza con i principi di autonomia e di imparzialità propri delle autorità indipendenti.

Nel contesto della sanità pubblica italiana, caratterizzato da un'ampia autonomia regionale e da una forte complessità della *governance*, emerge con sempre mag-

giore evidenza la necessità di un soggetto terzo, in grado di assicurare in modo trasparente e tecnicamente fondato la valutazione dell'efficienza e della qualità delle prestazioni sanitarie erogate, il monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), l'analisi dei fabbisogni sanitari, anche ai fini della programmazione nazionale, e la promozione dell'equità di accesso alle cure e della sostenibilità complessiva del sistema sanitario.

La trasformazione dell'AGENAS in autorità amministrativa indipendente, in analogia con quanto previsto per le autorità di regolazione operanti in altri settori strategici, garantisce l'indipendenza decisionale e valutativa, rafforzando la credibilità e l'efficacia delle funzioni esercitate.

La presente proposta di legge prevede che la nomina dei vertici dell'Autorità effettuata mediante un procedimento che coinvolge il Governo e il Parlamento, a garanzia della trasparenza e della legittimazione istituzionale, mentre la prevista autonomia contabile e organizzativa consente all'Autorità di operare in maniera efficiente e senza condizionamenti.

Inoltre, la previsione di una relazione annuale al Parlamento rafforza il controllo democratico, promuovendo un dialogo costante con le istituzioni rappresentative.

La presente proposta di legge determina la trasformazione giuridica dell'AGENAS da ente pubblico non economico vigilato dal Ministero della salute ad autorità amministrativa indipendente, dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile e organizzativa, come prevedono i principi generali che regolano le autorità indipendenti e sanciti da alcune leggi fondamentali in materia, come per esempio la legge 14 novembre 1995, n. 481, e la legge 7 giugno 2000, n. 150.

La *governance* dell'Autorità è strutturata secondo il modello collegiale, con membri nominati per un mandato non rinnovabile di sette anni, come avviene analogamente per l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti (ARERA) e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

La procedura di nomina previa audizione parlamentare e la previsione della rimozione solo per giusta causa contribuiscono a garantire l'indipendenza funzionale e personale dei membri.

La disciplina transitoria assicura la continuità operativa, evitando interruzioni nell'esercizio delle funzioni attualmente svolte dall'AGENAS.

L'impatto finanziario della trasformazione è sostanzialmente neutro nel breve periodo, in quanto le risorse umane, strumentali e finanziarie già attribuite all'AGENAS sono trasferite all'Autorità, mentre le spese di funzionamento dell'Autorità continuano a essere coperte mediante il medesimo finanziamento attualmente riconducibile agli introiti derivanti dal sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dai trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

Eventuali esigenze di adeguamento delle dotazioni potranno essere valutate con appositi provvedimenti attuativi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La riforma è coerente con l'assetto costituzionale della sanità italiana, di cui al titolo V della parte II della Costituzione, che prevede una distribuzione di competenze tra lo Stato e le regioni, ma consente l'individuazione di organi terzi a garanzia dell'uniformità, dell'efficienza e dell'equità del servizio sanitario. In particolare, l'istituzione dell'Autorità non incide sulla titolarità delle competenze regionali in materia di organizzazione e di gestione dei servizi sanitari, bensì va nella direzione di rafforzare il ruolo dello Stato nell'assicurare il rispetto dei LEA e l'uniformità delle prestazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione dell'Autorità indipendente per l'efficienza del Servizio sanitario nazionale mediante trasformazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituita l'Autorità indipendente per l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, di seguito «Autorità», mediante trasformazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

2. L'Autorità è un ente pubblico non economico dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, e opera in piena indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. L'Autorità esercita funzioni di monitoraggio, di valutazione, di controllo e di indirizzo tecnico-scientifico in materia di qualità, efficienza, appropriatezza e sostenibilità dei servizi sanitari resi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle attività del Servizio sanitario nazionale.

4. Sono trasferiti all'Autorità tutte le competenze, le funzioni, le risorse, il personale e i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AGENAS alla data del 31 dicembre 2025.

Art. 2.

(Organizzazione dell'Autorità)

1. L'Autorità è diretta da un Consiglio composto da un presidente e da quattro membri, scelti tra personalità di comprovata esperienza e competenza in materia di sanità pubblica, di gestione dei servizi sanitari, di diritto amministrativo o di economia sanitaria, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute. Le designazioni effettuate dal Governo sono previa-

mente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

2. I componenti dell'Autorità restano in carica sette anni, non sono rinnovabili e non possono essere rimossi se non per giusta causa, accertata con le modalità previste dallo statuto della medesima Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

3. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti e i dirigenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese o le strutture pubbliche o private operanti nel settore di competenza.

Art. 3.

(Relazione al Parlamento)

1. L'Autorità presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta e sull'andamento del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni, all'equità nell'accesso ai servizi e all'efficienza nell'uso delle risorse pubbliche.

Art. 4.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

a) lo statuto e il regolamento di organizzazione dell'Autorità;

b) le modalità di raccordo istituzionale tra l'Autorità, il Ministero della salute, le regioni e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale;

c) le indennità spettanti ai componenti dell'Autorità.

2. Alle spese di funzionamento dell'Autorità si provvede mediante le risorse finanziarie rivenienti dal sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dai trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti relative all'organizzazione e al funzionamento dell'AGENAS.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0161760